

CODICE ETICO

OSSERVATORIO SULL'ABUSIVISMO

Approvato in data 2 dicembre 2020

PREMESSA

L' "Osservatorio per il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione del credito" è stato istituito con il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 novembre 2013 tra l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (di seguito "OAM") e diverse associazioni e federazioni rappresentative di banche, intermediari finanziari e del credito (cd. Enti Aderenti).

L'Osservatorio persegue l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'esercizio abusivo o irregolare dell'attività di intermediazione del credito, anche al fine di garantire maggiore efficacia e coerenza alle attività di controllo sui soggetti iscritti negli elenchi tenuti dall'OAM. Tale finalità è perseguita promuovendo iniziative di divulgazione, informazione e formazione sulla disciplina dell'intermediazione creditizia e sulle conseguenze dell'esercizio abusivo della medesima attività.

Scopo del Codice Etico dell'Osservatorio consiste nella condivisione dei principi etici di riferimento e delle norme comportamentali che gli Enti Aderenti devono rispettare nei rapporti con l'OAM e con lo stesso Osservatorio, al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'Osservatorio, prevenendo eventuali condotte indebite, illecite o che comunque arrechino pregiudizio al perseguimento delle finalità dell'Osservatorio.

Art.1 – DESTINATARI

1. Il presente Codice è vincolante per gli Enti Aderenti – compreso il personale dipendente e i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione e controllo negli Enti stessi – nonché per tutti coloro che, pur esterni all'Osservatorio, partecipino alle attività dell'Osservatorio stesso.

2. Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito *web* dell'OAM.

ART. 2 - PRINCIPI

1. Gli Enti Aderenti sono tenuti al rigoroso rispetto della normativa vigente, sia nazionale che comunitaria.

2. Gli Enti aderenti riconoscono l'OAM quale Organismo di riferimento per Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, condividendone l'imprescindibile ruolo di controllo e vigilanza nei confronti degli operatori del settore dell'intermediazione del credito.

3. I soggetti aderenti sono tenuti ad adottare azioni e comportamenti improntati alla massima integrità e ispirati ai principi di responsabilità, onestà, lealtà, correttezza, obiettività, trasparenza nonché collaborazione e riservatezza in seno all'Osservatorio stesso.

In particolare, ogni soggetto aderente deve pienamente rispettare le regole dell'Osservatorio, con spirito di integrazione e di cooperazione nei confronti delle altre parti.

4. L'obiettivo dell'Osservatorio, così come delineato dal Protocollo e nella premessa del presente Codice, è perseguito dagli Aderenti in linea con i principi delineati al precedente comma 3.

5. Gli Enti Aderenti si impegnano a rispettare i predetti obiettivi etici e i criteri di condotta di cui al successivo art. 3, consapevoli che ogni comportamento divergente comporta conseguenze dannose nei confronti degli altri aderenti e danneggia l'attività e l'immagine dell'intero Osservatorio.

Essi sono responsabili nei confronti delle altre parti e verso l'Osservatorio dell'applicazione di tali principi e criteri, la cui violazione è sanzionata secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

6. Gli Enti Aderenti assicurano la massima riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle attività svolte nell'ambito dell'Osservatorio, e sono tenuti a trattare dati e informazioni esclusivamente nel rispetto e per il perseguimento dello scopo dell'Osservatorio e, comunque, a non divulgare le suddette informazioni senza l'esplicito consenso degli altri Aderenti, salvo che non siano già di pubblico dominio.

7. Il Codice Etico, unitamente al Protocollo di intesa istitutivo dell'Osservatorio, costituiscono elementi di accettazione obbligatoria per l'adesione all'Osservatorio.

Art. 3 – CRITERI DI CONDOTTA

1. Gli Enti Aderenti si impegnano a partecipare attivamente alla vita dell'Osservatorio presenziando ai lavori attraverso un rappresentante per ciascun Ente, fornendo il proprio contributo al perseguimento dell'obiettivo dell'Osservatorio stesso e condividendo – nel rispetto della normativa, specialmente in ambito *privacy* - il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze in materia di esercizio abusivo dell'intermediazione creditizia e di contrasto a tale reato.

2. Gli Enti Aderenti sono tenuti a trattare diligentemente, e comunque nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati, le informazioni di qualsiasi natura che vengono raccolte e/o elaborate in seno all'Osservatorio, e sono tenuti altresì a non divulgarle ai sensi dell'art. 2 comma 6 del presente Codice.

3. L'OAM sostiene una informata partecipazione degli Enti Aderenti all'Osservatorio.

4. Gli Enti Aderenti devono evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Osservatorio o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali.

Qualora sorga una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, gli Enti sono tenuti a comunicarlo all'OAM in ragione della funzione svolta dall'Organismo stesso.

5. Gli Enti Aderenti si impegnano a informare preventivamente l'Osservatorio di ogni situazione suscettibile di influire sul proprio rapporto con le altre parti aderenti.

Art. 4 – ATTIVITA' DEGLI ENTI ADERENTI

1. Gli Enti Aderenti si impegnano a perseguire, nel rispetto dei principi e dei criteri sopra indicati, le finalità dell'Osservatorio e a porre in essere le iniziative di contrasto al fenomeno dell'esercizio abusivo o irregolare dell'intermediazione del credito delineate nel Protocollo d'intesa, eseguendo diligentemente quanto ivi stabilito.

2. Gli Enti Aderenti, in particolare, si impegnano a favorire, secondo le linee guida e gli impegni condivisi in virtù del Protocollo, la diffusione di una maggiore conoscenza presso le imprese loro associate delle conseguenze dell'esercizio abusivo dell'intermediazione creditizia, anche attraverso iniziative di formazione e informazione.

3. Gli Enti Aderenti pongono in essere, anche in autonomia, ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile o necessaria per l'ottimale perseguimento dello scopo dell'Osservatorio, sempre seguendo gli indirizzi condivisi all'interno dell'Osservatorio.

Art. 5 – SANZIONI

1. Ogni comportamento posto in essere dagli Enti Aderenti che violi o sia in contrasto con i principi e le linee di condotta delineati dal Codice Etico potrà determinare, ferma restando l'eventuale responsabilità *ex lege*, l'estromissione del soggetto dall'Osservatorio.
2. L'estromissione di cui al comma precedente è proposta dall'OAM o da un Ente aderente, comunicata a tutti i soggetti partecipanti e al diretto interessato, e infine deliberata alla prima riunione utile dell'Osservatorio con voto espresso a maggioranza da parte dell'Organismo e degli altri Enti Aderenti dopo valutazione di eventuali scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato dall'estromissione entro i precedenti cinque giorni dalla data di riunione dell'Osservatorio.

ART. 6 – ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

1. L'adozione del presente Codice è deliberata dall'Osservatorio. Il Codice costituisce uno strumento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni, finalizzate ad assicurare piena coerenza tra i valori assunti come principi fondamentali e i comportamenti da tenere secondo quanto stabilito nel presente Codice.
2. Le modifiche e integrazioni di cui al comma precedente possono essere proposte dagli Enti Aderenti e dall'OAM e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Osservatorio con voto espresso a maggioranza assoluta dei soggetti aderenti.